

## **Circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 17/06/2019**



Con la [circolare 14/E del 17 giugno 2019](#), l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni dubbi in merito alla fattura elettronica, in vista dell'avvio delle novità che si applicheranno a partire dal 1° luglio, data a partire dalla quale finisce il periodo di "moratoria" introdotto dal D.L 119/2018.

### **Fattura immediata**

L'emissione delle fatture immediate potrà avvenire entro 10 giorni dalla **data di effettuazione dell'operazione** (probabilmente si passerà a 12gg con il DL Crescita in approvazione al Senato in questi giorni): **la data del documento indicata all'interno del file XML deve sempre coincidere con questa data**, mentre la data di emissione, ossia la data di trasmissione, verrà assegnata direttamente dal Sistema di Interscambio (è la data di trasmissione a SdI, presente nella "ricevuta di consegna"/"mancato recapito" con nomenclatura <DataOraRicezione>).

Per le fatture analogiche se le due date non coincidessero, sarà necessario indicarle entrambe.

**Nulla cambia quindi rispetto alle modalità attualmente utilizzate per l'indicazione della data documento nelle fatture elettroniche immediate.**

### **Fatture differite**

La fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo al mese di effettuazione dell'operazione, ma gli esempi indicati nella circolare hanno generato diversi dubbi su quale data indicare nel documento: l'Agenzia ha indicato che "può" essere valorizzata con la data dell'ultimo ddt e anche se l'interpretazione della stampa specializzata è quella di un "obbligo", rimangono dei dubbi interpretativi che portano a definirla come possibilità, **mantenendo valide le consuete modalità di fatturazione** (indicare come data fattura uno qualsiasi dei giorni che intercorrono dalla data dell'ultimo DDT fino al 15 del mese successivo). Per approfondimenti, a breve saranno disponibili le faq "Chiarimenti su dubbi interpretativi" sul portale [AssoSoftware dedicato al Monitor Fatturazione Elettronica](#).

### **Annotazione fatture di vendita**

Le fatture emesse devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, riportando il "*numero progressivo e la data di emissione..*": l'AdE ha chiarito che è possibile indicare al posto della data di emissione **la data del documento**, coerente con l'effettuazione dell'operazione (quella contenuta all'interno del file fattura xml).

### **Reverse charge**

E' obbligatoria la creazione di un documento (cartaceo o elettronico) di integrazione. Tale obbligo può essere soddisfatto in alternativa:

- stampando la fattura elettronica d'acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all'integrazione
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa. Il documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica.

Ufficio Sviluppo Gestionale2

link utili: <http://www.assosoftware.it/faq>